



Il Ministero dello Sviluppo Economico

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante «*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*»;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l’art. 45, comma 3;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l’art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l’art. 145, comma 18;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l’articolo 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l’art. 80, comma 35;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l’art. 4, comma 5;

Visto il decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge n. 191 del 30 luglio 2004;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente: " *regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni*", di seguito denominato regolamento;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l’art. 1, comma 213;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l’articolo 1, commi 1244 e 1247;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 2, comma 296;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 1 comma 61;

Vista la legge n. 13 dicembre 2010, n. 221, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011-2013*";

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato ed in particolare l'art. 1 comma 297;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 9 ottobre 2015, concernente il bando di concorso per l'attribuzione di contributi per l'anno 2015 alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art 1 del citato decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292;

Visto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98, approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto che il citato decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, attribuisce ai Comitati regionali per le comunicazioni (Co.Re.Com) il compito di provvedere all'istruttoria delle domande presentate e alla predisposizione delle graduatorie per la ripartizione del contributo tra le emittenti televisive locali tenendo conto dei punteggi relativi al personale dipendente dell'anno precedente e alla media dei fatturati dell'ultimo triennio;

Considerato che ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del regolamento, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, è ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati bacini d'utenza, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione;

Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo articolo 1, comma 4, del regolamento, si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma l'emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo è ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma ovvero l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del citato regolamento per fatturato si intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attività televisiva

di cui alla voce “ ricavi delle vendite e delle prestazioni “ risultante dal conto economico del bilancio di esercizio;

Considerato che ai sensi del menzionato articolo 1, comma 4, del regolamento ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino d’utenza televisiva nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. a), del regolamento, nel caso in cui l’emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all’esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza;

Visto lo stanziamento di competenza di bilancio per l’esercizio 2015 sul capitolo 3121 - piano gestionale 6 - di €20.000.000;

Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 1247, della citata legge 296/2006, dell’ammontare globale dei contributi stanziati (Euro 20.000.000,00) il quindici per cento (Euro 3.000.000,00) è destinato alle emittenti radiofoniche locali e che pertanto la somma da ripartire alle emittenti televisive locali per l’anno 2015 è di Euro 17.000.000,00;

Visto il decreto direttoriale del 16 dicembre 2015, registrato all’Ufficio Centrale di Bilancio in data 28 dicembre 2015, con il visto numero 2539, con cui è stata impegnata sul capitolo 3121, piano gestionale 6, per l’esercizio finanziario 2015, la somma di euro 17.000.000,00 a favore dell’emittenza televisiva locale;

Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di Euro 17.000.000,00, previsto per l’anno 2015 tra i vari bacini di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del più volte menzionato regolamento, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino di utenza che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che, pertanto, l’attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell’indice di fatturato del bacino d’utenza, parametrizzato in relazione diretta e dell’indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula :

Indice di fatturato x indice pro capite decrescente = Indice combinato di attribuzione (IcA)

Ripartizione percentuale per l’-iesimo bacino: $17.000.000,00 \times \frac{IcA_i}{\sum_{i=1}^{21} IcA_i}$

$$\sum_{i=1}^{21} IcA_i$$

Visto l'art. 26 del Dlgs. n. 33/2013 concernente gli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero, nell'ambito della sezione Amministrazione Trasparente, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, cui verrà data esecuzione successivamente al riparto per emittente nell'ambito della regione;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con legge 14 luglio 2008 n. 121, concernente il trasferimento delle funzioni dal Ministero delle Comunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, concernente «*Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico*»;

Visto il D.M. 6 dicembre 2016 recante “*Riparto contributi alle emittenti televisive locali previsti dalla legge n. 448/1998 per l'anno 2015 – Piano gestionale 6*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 29 dicembre 2016;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 gennaio 2017, recante «*Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro dello Sviluppo Economico, al Sottosegretario di Stato, On.le Antonello Giacomelli*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 24 del 30 gennaio 2017;

Vista l'ordinanza n. 179 del 20 dicembre 2016 con la quale il TAR Molise, nel ricorso n.RG 370/2016 proposto dalla Società Radio Telemolise Srl, ha accolto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera del Co.Re.Com Molise nr. 39 del 20 ottobre 2016 avente ad oggetto “*benefici previsti per l'anno 2015 dall'art. 45 comma 3 della Legge 23 dicembre 1998, n.448 e dal D.M. 5 novembre 2004, n. 292, e D.M. 06 agosto 2015*”, disponendo il riesame dell'istanza della ricorrente da parte del Co.Re.Com Molise;

Vista la delibera n. 1 dell'11 gennaio 2017 con la quale il Co.Re.Com Molise, a seguito del riesame, disposto dal TAR Molise, dell'istanza della Società Radio Telemolise Srl, ha riapprovato la graduatoria dei soggetti ammessi ai benefici previsti per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998 nr. 448;

Visto il decreto n. 14 del 18 gennaio 2017 con il quale il Presidente del TAR Molise, nel ricorso per motivi aggiunti n.RG 370/2016 proposto dalla Società Radio Telemolise Srl, ha accolto l'istanza di misure cautelari monocratiche per la sospensione dell'efficacia del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 dicembre 2016 avente ad oggetto “*riparto contributi alle emittenti televisive locali previsti dalla legge 448/98 per l'anno 2015 – piano gestionale 1*”;

Vista la delibera n. 1 del 23 gennaio 2017 con la quale il Co.Re.Com Puglia ha rettificato a causa di mero errore materiale la delibera n. 34 del 19 luglio 2016;

Vista la nota prot. 4774 del 31 gennaio 2017 con la quale la Regione Siciliana ha comunicato che il Co.Re.Com nella seduta del 9 gennaio 2017 ha modificato il

punteggio dell'emittente televisiva "TELE ONE" a causa di un mero errore materiale di digitazione specificando che la rettifica del punteggio non comporta modifiche alla graduatoria approvato con delibera nr. 11 del 5 dicembre 2016;

Vista la delibera n. 1 del 1 febbraio 2017 con la quale il Co.Re.Com Abruzzo ha rettificato la delibera n. 64 del 21 novembre 2016;

Considerato che le modifiche apportate dalle nuove graduatorie concernono i dati di fatturato del triennio precedente che unitamente ad altri dati compongono il riparto nazionale dell'anno 2015;

Considerato che le modifiche apportate dalle nuove graduatorie comportano un nuovo riparto nazionale per l'anno 2015, in sostituzione di quello adottato con il citato decreto ministeriale 6 dicembre 2016,

DECRETA

Art.1

A seguito del rifacimento delle graduatorie predisposte dai Co.Re.Com Molise, Puglia, Abruzzo e Sicilia, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche, pari ad Euro 17.000.000,00 per l'anno 2015 piano gestionale 6, già ripartito con D.M. 6 dicembre 2016 è nuovamente ripartito tra i bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

REGIONI	CONTRIBUTO REGIONALE
ABRUZZO	€ 311.468,26
BASILICATA	€ 87.501,04
BOLZANO	€ 74.240,27
CALABRIA	€ 450.816,83
CAMPANIA	€ 1.501.031,48
EMILIA ROMAGNA	€ 975.909,98
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 361.121,56
LAZIO	€ 872.958,55
LIGURIA	€ 469.656,88
LOMBARDIA	€ 1.881.713,24
MARCHE	€ 182.047,09
MOLISE	€ 209.562,77
PIEMONTE	€ 985.163,48
PUGLIA	€ 2.312.336,11
SARDEGNA	€ 476.382,73
SICILIA	€ 1.627.304,64
TOSCANA	€ 832.479,29

TRENTO	€ 147.269,94
UMBRIA	€ 315.168,37
VALLE D'AOSTA	€ 9.486,21
VENETO	€ 2.916.381,28
TOTALE	€ 17.000.000,00

2. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2017

ILSOTTOSEGRETARIO

On.le Antonello Giacomelli

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
DLgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche e
integrazioni

Atto registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 2017 al numero 178.